SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1991, n. 91.

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991, n. 92.

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 93.

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche . . . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 febbraio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina dei vini tipici della Valdera - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Terricciola, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 17

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 19 marzo 1991, n. 7.

Proroga della circolare 13 aprile 1988, n. 32, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Malta. Pag. 17

CIRCOLARE 19 marzo 1991, n. 8.

Istituzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di idrogenoortofosfato di diammonio originario di Paesi terzi . . . . Pag. 19

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 28 febbraio 1991, n. 21.

Contributi dovuti dal 1° gennaio 1991 al Servizio sanitario nazionale sui trattamenti pensionistici. Art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 . . . . Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi del 15 marzo 1991. Pag. 23

Ministero dell'interno: 99° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. . . . . . . Pag. 24

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 33

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 33

Ministero dei lavori pubblici: Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1989, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183 . . . . Pag. 34

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . Pag. 34

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Autorizzazione alla fondazione «Famiglia Rausing», in Roma, ad accettare una donazione . . . . Pag. 34

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione dimore storiche italiane, in Roma . . . . Pag. 34

Modificazioni allo statuto dell'Accademia delle scienze, in Ferrara . . . . Pag. 34

Autorizzazione alla fondazione «De Claricini Dornpacher», in Bottenicco di Moimacco, ad acquistare e a permutare alcuni immobili . . . . Pag. 34

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità. (Comunicato della segreteria) . . . . Pag. 35

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni . . . . Pag. 35

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e numero 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 1991) . . . . Pag. 39

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 22 gennaio 1991 concernente: «Determinazione della media pro-capite dei contributi ordinari e perequativi attribuiti alle province per l'anno 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 1991). Pag. 39

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1991, n. 91.

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione e subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;

b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;

c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;

d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.

4. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalità giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonché il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.

3. Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Il consiglio del collegio provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione.

2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoriere; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.

5. Il consiglio del collegio provinciale può essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o più membri dimissionari e decaduti; quando non sia più in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi;

6. Lo scioglimento del consiglio è disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento di scioglimento è nominato in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.

7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.

8. L'assemblea è convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

9. L'assemblea per la elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purché superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data dell'assemblea è comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.

10. Il voto è personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non è ammesso il voto per delega. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianità d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano d'età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali.

5. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parità dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

6. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attività mediante apposite direttive;

c) determina i princìpi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;

d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;

h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;

i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;

l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;

m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al Ministero di grazia e giustizia una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;

n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi;

o) cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri.

7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.

8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme».

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dai seguenti:

«Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili;

c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;

d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;

e) avere conseguito l'abilitazione professionale;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo».

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede.

2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo in base a cui è avvenuta.

3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, è integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione».

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego».

2. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

a) per dimissioni dell'interessato;

b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da *a)* ad *e)* compresa, del secondo comma dell'articolo 5;

c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;

d) per il ricorrere di una causa di incompatibilità».

2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*. — *1.* Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunica-

zione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso cui si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno tre anni.

4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

5. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per cassazione è proponibile anche da parte del procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica».

Art. 10.

1. L'articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;

f) la rilevazione dei dati statistici;

g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;

h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;

m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;

n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni».

Art. 11.

1. L'articolo 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;

b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo;

e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;

f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;

g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consultivo, da sottoporre all'assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento;

h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;

i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale dei propri iscritti;

n) può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;

o) dispone la convocazione dell'assemblea.

2. Il collegio riscuote i contributi di cui al comma 6, lettera *g)* dell'articolo 4, e al comma 1, lettera *l)* del presente articolo, mediante ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio provinciale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative quote».

Art. 12.

1. Il Governo della Repubblica nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

2. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici definisce, con proprie deliberazioni, le disposizioni urgenti in ordine alle norme procedurali relative alla formazione dei consigli dei collegi nonché quelle relative al loro funzionamento.

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

«Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie».

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236, del 20 settembre 1967, recante «Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia», è sostituito dal seguente:

«La demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio può essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonché dagli enotecnici, dai periti agrari e dagli agrotecnici con specializzazione in viticoltura ed enologia».

3. L'ultimo comma dell'articolo 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presìdi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente:

«Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle *ex* scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio».

4. Il terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è sostituito dal seguente:

«Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio».

5. La lettera *f)* del secondo comma dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente:

«*f)* da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari».

Art. 14.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.

Art. 15.

1. Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

2. Il primo e secondo comma dell'articolo 15 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

3. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la professione di agrotecnico in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 754/1969 reca: «Sperimentazione negli istituti professionali».

— La legge n. 1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente:

«Art. 3. — 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge».

— Il D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

Nota all'art. 5

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge n. 251/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 5. — Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'albo.

Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) *essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia:*

b) *godere dei diritti civili,*

c) *essere in possesso del diploma di agrotecnico;*

d) *essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;*

e) *avere conseguito l'abilitazione professionale,*

f) *precisare il proprio stato giuridico professionale.*

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo».

Nota all'art. 7

— Il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 251/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 7. — L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un albo, ma è consentito il passaggio da un albo ad un altro.

Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego.

Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria».

Note all'art. 8

— Il testo vigente dell'art. 9 della legge n 251/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art 9. — La cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente.

La cancellazione avviene per i seguenti motivi

a) *per dimissioni dell'interessato,*

b) *d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da* a) *ad* e) *compresa, del secondo comma dell'art. 5;*

c) *per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;*

d) *per il ricorrere di una causa di incompatibilità.*

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.

Queste sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;

3) la radiazione dall'albo.

Agli uffici di cui all'art. 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate».

— Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 9 della medesima legge n. 251/1986 così disponevano.

«Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.

In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinché possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta.

Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta eventuali sanzioni disciplinari.

Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio può applicare la sospensione o la radiazione dall'albo».

Note all'art. 13

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge n 320/1963 (Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3 (*Nomina degli esperti*). — Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.

Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici, per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie.

A tale effetto è istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.

Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i consigli degli ordini e collegi provinciali competenti.

Per la nomina degli esperti da assegnare alla sezione d'appello è istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle sezioni di tribunale.

Ad ogni sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli inseriti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti».

— Il testo vigente dell'art. 24 del D.P.R n 1255/1968 (Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art 24 — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente viene rilasciata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano sostenuto favorevolmente un colloquio.

Nel corso del colloquio dell'interessato deve dimostrare di conoscere i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei presidi sanitari, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista agricolo.

Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto o di un funzionario provinciale dell'E.N.P.I.

L'autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza e la fotografia del richiedente.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per tre anni ed è rinnovabile con le stesse modalità.

Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio.

— Il testo vigente dell'art. 30 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), già modificato dall'art. 17 del D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 30 (*Rappresentanza e difesa del contribuente*). — Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.

La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.

Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.

Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale».

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 11 (*Composizione delle commissioni tecniche provinciali*). — La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) *da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari.*

I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.

Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza del mandato.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.

In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento».

Note all'art. 15:

— Il secondo e il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 251/1986 così disponevano:

«I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento del consiglio, il Ministro di grazia e giustizia nominerà un commissario che curerà l'ordinaria amministrazione ed indirà, il più presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio».

— Il primo e il secondo comma dell'art. 15 della medesima legge n. 251/1986 così recitavano:

«Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 si farà fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto *d*) dell'art. 5 della presente legge.

Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3374):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 17 novembre 1988.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 9 novembre 1989, 21 giugno 1990.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 9 ottobre 1990.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 dicembre 1990, in un testo unificato con atto n. 3036 (NARDONE ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2597):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 23 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª e 13ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 14 febbraio 1991 e approvato il 20 febbraio 1991.

91G0116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1991, n. 92.

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo è ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione e data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 15.

INTESA

fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

In attuazione dell'articolo 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense,

Determinano

con la presente intesa le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

Art. 1.

1. L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 69 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed all'art. 11 dell'accordo tra la Santà Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione.

Art. 3.

1. L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione del vescovo del luogo ove si trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'art. 2.

2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque.

Art. 4.

1. Il vescovo diocesano effettua la designazione entro il 31 ottobre di ogni anno e la comunica al prefetto della provincia ove si trova l'alloggio o l'istituto.

Art. 5.

1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, comunica al Ministro dell'interno, entro il 30 novembre, il nominativo del sacerdote designato, informandone il vescovo diocesano.

Art. 6.

1. L'incarico di cappellano viene conferito entro il 31 dicembre, è annuale ed è rinnovabile per non più di otto anni consecutivi. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.

2. La cessazione dall'incarico in corso d'anno ha luogo qualora venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione vescovile.

3. L'incarico può essere altresì revocato, sentito il vescovo diocesano, ove si verifichi una grave causa che non ne consenta la prosecuzione.

Art. 7.

1. Il Ministro dell'interno, con il decreto di conferimento dell'incarico:

a. determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa;

b. indica, per le diverse sedi, i nominativi dei cappellani specificando, per ciascuno di essi, l'importo del compenso da corrispondere.

Art. 8.

1. Il cappellano celebra i riti liturgici e svolge, nel rispetto della libertà di coscienza, funzioni di assistenza religiosa della confessione cattolica per coloro che intendono fruirne, salve in ogni caso imprescindibili esigenze di servizio.

2. Il cappellano, nell'ambito delle sue funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dalla Conferenza episcopale italiana.

Art. 9.

1. L'amministrazione assicura la propria collaborazione purché al cappellano sia garantita la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle sedi di servizio che non siano provviste di cappella.

Art. 10.

1. La Conferenza episcopale italiana affida ad uno dei cappellani il compito di coordinare l'attività dei cappellani stessi e di mantenere i necessari collegamenti tra la Conferenza medesima ed il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 11.

1. L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, per garantire l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato:

a. che risieda presso istituti di istruzione che iniziano le attività nel corso dell'anno;

b. che venga concentrato, anche in via temporanea, per sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

2. Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al sacerdote designato dal vescovo per sostituire il cappellano.

Art. 12.

1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'art. 24, comma primo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.

2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.

3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'Amministrazione corrisponde annualmente a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo.

Art. 13.

1. Il compenso di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Sul compenso stesso l'amministrazione opera le ritenute fiscali rilasciando la relativa certificazione.

3. Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvede, a termini dell'art. 25, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

Art. 14.

1. Nell'addivenire alla presente intesa le parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di nuova intesa.

Art. 15.

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore:

a. nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b. nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

Roma, lì 21 dicembre 1990

Il Ministro dell'interno
Vincenzo SCOTTI

Il Presidente della C.E.I.
Ugo card. POLETTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse del decreto:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 121/1985, di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana — con protocollo addizionale — firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che «apporta modificazioni al Concordato lateranense», prevede, all'art. 11, che l'assistenza spirituale alle Forze di Polizia è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità ecclesiastica.

— La legge n. 400/1988 recante «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» all'art. 2, comma 3, lettera *i)*, dispone:

«Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:

(omissis);

i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, di cui all'art. 7 della Costituzione».

— L'art. 69 della legge n. 121/1981, concernente il «Nuovo ordinamento della Polizia di Stato», stabilisce che «al personale della Polizia di Stato, che risieda in alloggi collettivi di servizio o scuole, è assicurata l'assistenza religiosa senza fare ricorso ai cappellani militari».

Note all'intesa

— Per l'art 11 dell'accordo di revisione Stato-Chiesa con protocollo addizionale, in data 18 febbraio 1984, si veda nelle note alle premesse del decreto, dove è riportata la legge n. 121/1985 di ratifica dell'accordo

— Per l'art 69 della legge n 121/1981, riguardante il nuovo ordinamento della Polizia di Stato, di cui all'art. 1 dell'intesa, ed 11 dell'accordo 18 febbraio 1984, si veda nelle note alle premesse del decreto

— Il canone 566 del codice di diritto canonico di cui all'art 8, secondo comma, dispone·

«È opportuno che il cappellano sia fornito di tutte le facoltà che richiede una ordinata cura pastorale. Oltre a quelle che vengono concesse dal diritto particolare o da una delega speciale, il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare loro la parola di Dio, nonché di conferire il Sacramento della Confermazione.

Negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare, il cappellano ha inoltre la facoltà, esercitabile solo in tali luoghi, di assolvere dalle *censure latae sententiae* non riservate né dichiarate, fermo restando tuttavia il disposto del canone 976».

Canone 976· «Ogni sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti, da qualsiasi censura e peccato, anche quando sia presente un sacerdote approvato»

— L'art 24, comma primo, della legge n 222/1985 di cui all'art 12 dell'intesa, dispone.

«Dal 1° gennaio 1987, ogni istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'art 51»

— L'art 51, commi quarto, quinto e sesto della legge n 222 1985 dispone·

«Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'art 50, terzo comma, assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi, a norma dell'art. 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi».

— L'art. 25, comma secondo, della precitata legge e di cui all'art. 13, primo, secondo e terzo comma, dell'intesa, dispone che l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, opera su tale remunerazione le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalle leggi vigenti»

91G0124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991, n. 93.

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante disposizioni sulle modalità di attuazione della farmacovigilanza attraverso le strutture pubbliche;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari di esecuzione della predetta disciplina legislativa;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di adeguare alle sopravvenute norme di fonte legislativa le disposizioni dei decreti del Ministro della sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984, entrambi espressamente richiamati dal comma 3 del citato art. 9;

Visto l'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 maggio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le schede di segnalazione di effetti tossici e secondari, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, che tutti i medici curanti sono tenuti ad utilizzare per le comunicazioni alla unità sanitaria locale competente per territorio previste dall'art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, devono essere conformi al modello che sarà approvato con decreto del Ministro della sanità obbligatoriamente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

2. Le imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, ivi comprese quelle prodotte all'estero, ed i produttori di farmaci galenici preconfezionati sono tenuti a fornire ai medici curanti un congruo numero di schede conformi al modello di cui al comma 1.

3. Esemplari di tali schede saranno, altresì, pubblicati dal Ministero della sanità nel Bollettino d'informazione sui farmaci.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della sanità è approvato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il modello di scheda di segnalazione degli effetti non desiderati conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, che i cittadini utenti possono inviare o consegnare alla propria unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 9, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

2. Le unità sanitarie locali curano la diffusione della informazione sulla facoltà del cittadino prevista dalla disposizione legislativa richiamata nel comma 1 e pon-

gono a disposizione degli utenti le relative schede di segnalazione, anche avvalendosi delle farmacie aperte al pubblico.

Art. 3.

1. I dati raccolti ai sensi degli articoli 1 e 2 sono coperti dal segreto di ufficio

Art 4.

1. La relazione che le unità sanitarie locali devono inviare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, concernente le prescrizioni, nonché la natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, con la periodicità stabilita dal comma 2 dell'art. 9 del citato decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, deve essere articolata secondo lo schema che sarà approvato dal Ministro della sanità entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 5.

1. Nei casi di reazioni con esito letale, o che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente, il titolare dell'autorizzazione al commercio della specialità medicinale deve darne comunicazione al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, o, se questo è stato conosciuto dopo lo scadere del predetto termine, entro due giorni dalla data della conoscenza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli effetti collaterali registrati nel corso degli studi del farmaco condotti a cura del titolare dell'autorizzazione.

3. Per le reazioni specificate al comma 1 verificatesi in Italia, la comunicazione deve essere effettuata anche se la reazione è già prevista nel foglio illustrativo della specialità medicinale. Alla comunicazione deve essere allegata, in copia, la scheda di cui all'art. 1, comma 1, o il diverso documento attraverso il quale l'azienda farmaceutica è venuta a conoscenza della reazione.

4. Per le reazioni specificate al comma 1 verificatesi all'estero, l'obbligo di comunicazione è limitato agli effetti non previsti nel foglio illustrativo autorizzato dal Ministero della sanità o nella scheda tecnica d'informazione scientifica di cui al decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, e successive modificazioni. Tale obbligo si applica, peraltro, oltreché agli effetti indesiderati verificatisi all'estero a seguito dell'impiego dello stesso farmaco in commercio in Italia, anche a quelli verificatisi a seguito dell'impiego di un farmaco a base del medesimo principio attivo, quando siano venuti a diretta conoscenza dell'impresa titolare della specialità in commercio in Italia; in entrambi i casi, alla comunicazione deve essere unita apposita scheda, conforme al modello che sarà approvato dal Ministero della sanità entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, o, quando si tratti di effetti collaterali registrati nel corso degli studi sul farmaco, un circostanziato giudizio dell'impresa farmaceutica sul nesso di causalità fra impiego del farmaco ed effetto.

Art. 6.

1. I titolari di autorizzazione al commercio di specialità medicinali nazionali ed estere hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, un rapporto informativo periodico su ciascuna specialità medicinale registrata a proprio nome.

2. Le specialità medicinali registrate prima del 1970 non sono assoggettate all'adempimento di cui al comma 1; le specialità registrate in più preparazioni (forme farmaceutiche e dosaggi) in tempi diversi sono assoggettate al predetto adempimento limitatamente alle preparazioni registrate a partire dal 1970.

3. Il rapporto, unico per tutte le preparazioni di una stessa specialità medicinale, deve essere trasmesso entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

Art. 7.

1. Con distinto riferimento alle diverse preparazioni considerate, il rapporto di cui all'art. 6 deve contenere:

a) l'indicazione del numero delle confezioni vendute;

b) la specificazione della natura e del numero degli eventuali effetti tossici e secondari, sia locali che generali, verificatisi in Italia, conseguenti o comunque correlabili con l'impiego del farmaco, di cui i responsabili dell'impresa farmaceutica siano venuti a conoscenza per diretta comunicazione della classe medica o per il tramite degli informatori scientifici o in qualunque altro modo.

2. Al rapporto devono essere allegati:

a) per gli effetti indesiderati gravi previsti dall'art. 5, un prospetto riepilogativo delle comunicazioni già inviate ai sensi delle disposizioni contenute nel medesimo articolo;

b) per gli effetti collaterali gravi verificatisi all'estero, già descritti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica di informazione scientifica, un prospetto riportante, per ciascun caso, i dati più rilevanti;

c) per ogni effetto collaterale verificatosi in Italia, diverso, per natura o per entità, da quelli già descritti nel foglio illustrativo autorizzato dal Ministero della sanità o nella scheda tecnica per l'informazione scientifica, ma non ricadente nelle ipotesi previste dall'art. 5, un prospetto riportante tutti gli elementi valutativi a conoscenza dell'impresa, con copia del documento da cui sono stati tratti;

d) per gli effetti collaterali verificatisi in Italia, non ricadenti nelle ipotesi previste dall'art. 5 e già descritti nel foglio illustrativo o nella scheda tecnica d'informazione scientifica, un prospetto riportante, per ciascun caso, tutti gli elementi valutativi a conoscenza dell'impresa;

e) la documentazione delle sperimentazioni cliniche concernenti la specialità medicinale eventualmente effettuate nel semestre cui si riferisce il rapporto, con accluso prospetto riepilogativo;

f) copia del foglio illustrativo inserito nella confezione, approvato dal Ministero della sanità.

Art. 8.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle segnalazioni di effetti indesiderati di medicinali galenici preconfezionati.

Art. 9.

1. La mancata o non esatta ottemperanza da parte delle aziende farmaceutiche alle prescrizioni del presente regolamento è valutata ai fini dell'eventuale revoca della registrazione della specialità medicinale, tenuto conto delle informazioni e delle documentazioni acquisite agli atti, sentito il Consiglio superiore di sanità ai sensi dell'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. Qualora l'inottemperanza alle prescrizioni si riferisca ad un galenico industriale, la stessa è valutata ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 144 del citato testo unico.

Art. 10.

1. Periodicamente, il Ministero della sanità acquisisce dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalle università le informazioni disponibili sulle attività di monitoraggio in corso o in progettazione presso ospedali e istituti universitari.

2. In occasione dell'esame dei dati di monitoraggio previsto dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1987, n. 531, il Consiglio superiore di sanità, tenuto conto delle informazioni acquisite dai competenti uffici ai sensi del comma 1, fornisce indirizzi per l'attuazione di forme speciali di farmacovigilanzaai sensi dei commi 6 e 7 del predetto art. 9.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro della sanità sono apportati eventuali aggiornamenti ai modelli di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 5, comma 4.

2. Sono abrogate le disposizioni dei decreti del Ministro della sanità 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984.

3. Fatti salvi i termini assegnati al Ministro della sanità dagli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 5, comma 4, il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 1 che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro della sanità previsto dal comma 1 dello stesso art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscrito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio 13

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 9 del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria) è così formulato:

«Art. 9. — 1. I medicinali sono sottoposti a farmacovigilanza secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero della sanità entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno, una relazione sulle prescrizioni e sulla natura e frequenza degli effetti tossici e secondari, sia locali che generali, conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci, segnalati dai medici nel semestre precedente. I casi mortali e quelli che pongono il paziente in pericolo di vita o che possono determinare una lesione permanente devono essere oggetto di apposita relazione, da trasmettere al Ministero della sanità entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento. Alle relazioni sono in ogni caso allegate le schede redatte dai sanitari ai sensi del comma 3.

3. Tutti i medici curanti, indipendentemente dalle modalità di esercizio della loro attività, sono tenuti a comunicare all'unità sanitaria locale territorialmente competente gli effetti indesiderati di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla conoscenza degli stessi o, nei casi mortali e negli altri casi di particolare gravità descritti al comma 2, entro ventiquattro ore. Per ongi comunicazione deve essere utilizzato il modello di scheda di

cui all'allegato *A* al decreto del Ministro della sanità in data 28 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 23 agosto 1984, ed eventuali successive modificazioni.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dal comma 3 comporta l'instaurazione, nelle sedi competenti, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, secondo le vigenti norme legislative e convenzionali.

4-*bis*. Le unità sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unità sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci.

5. Restano fermi gli obblighi posti a carico delle aziende farmaceutiche dai decreti del Ministro della sanità in data 20 marzo 1980 ed in data 28 luglio 1984, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1980 e n. 232 del 23 agosto 1984.

6. Il Ministero della sanità sottopone a forme speciali di farmacovigilanza i medicinali il cui impiego presenti rischi elevati, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle unità sanitarie locali, nonché sulla base di apposite convenzioni, di istituti universitari.

7. Con proprio decreto il Ministro della sanità stabilisce, per singoli farmaci o per gruppi di farmaci, le modalità di esecuzione del monitoraggio previsto dal comma 6.

8. I dati di farmacovigilanza acquisiti in base alle disposizioni del presente articolo, e le ulteriori segnalazioni di effetti indesiderati da farmaci comunque pervenute, sono sottoposti dal Ministero della sanità, almeno una volta l'anno, al parere del Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti cautelativi nei confronti dei prodotti in commercio».

— Il D.M. 20 marzo 1980, abrogato dall'art. 11 del decreto qui pubblicato, concerneva: «Presentazione da parte delle imprese farmaceutiche di rapporti informativi periodici sull'impiego di specialità medicinali registrate a proprio nome».

— Il D.M. 28 luglio 1984, abrogato dall'art. 11 del decreto qui pubblicato, concerneva integrazione delle disposizioni del D.M. 20 marzo 1980 di cui alla precedente nota.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota agli articoli 1, 2, 4 e 10:

— Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 443/1987 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il D.M. 23 giugno 1981 reca: «Disciplina dell'informazione scientifica sui farmaci».

Nota all'art. 9:

— Gli articoli 144 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, sono così formulati:

«Art. 144 [come sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422]. — L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Corporazione della chimica [ora soppressa, *n.d.r.*] tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

È vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

È vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. È pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo».

La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire centomila a lire un milione».

«Art. 175. — Il parere del Consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità medicinale».

Nota all'art. 11:

— Per l'argomento dei DD.MM. 20 marzo 1980 e 28 luglio 1984 si veda in nota alle premesse.

91G0125

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina dei vini tipici della Valdera - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Terricciola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 23 luglio 1990, effettuata nei confronti della società cooperativa «Cantina dei vini tipici della Valdera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terricciola (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cantina dei vini tipici della Valdera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terricciola (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Guglielmo Gambini in data 15 marzo 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Giovanni Semboloni, via U. Peruzzi, 142, frazione Antella, Bagno a Ripoli (Firenze), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

p. *Il Ministro:* BISSI

91A1338

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 19 marzo 1991, n. 7.

Proroga della circolare 13 aprile 1988, n. 32, relativa all'importazione di taluni prodotti tessili originari di Malta.

Si comunica che con regolamento CEE n. 3889/90 del 27 dicembre 1990, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 1367 del 29 dicembre 1990, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1991 il regime di sorveglianza comunitaria relativo all'importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta.

Pertanto è prorogata sino a tale data la circolare n. 32 del 13 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1988.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Div. III - Viale America, 342 - 00144 Roma-EUR, unendo alla stessa la documentazione specificata nella suddetta circolare nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *A* alla presente circolare.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO A

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizi. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura)

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia) MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc) MAX 30 caratteri per riga

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE Mod. 01

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro, senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

91A1390

CIRCOLARE 19 marzo 1991, n. 8.

Istituzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di idrogenoortofosfato di diammonio originario di Paesi terzi.

Con regolamento CEE n. 371/91 del 14 febbraio 1991, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale», delle Comunità europee n. L 43 del 16 febbraio 1991, la commissione delle Comunità europee ha istituito una vigilanza comunitaria preventiva applicabile fino al 31 dicembre 1991 alle importazioni di idrogenoortofosfato di diammonio — di cui al codice NC 3105 30 00 — originario di Paesi terzi; ad esclusione di quelli nei confronti dei quali vige il sistema dell'autorizzazione ministeriale.

Gli operatori interessati all'ottenimento del documento di importazione devono presentare domanda, compilando l'apposito modulo di «dichiarazione d'importazione» reperibile presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma. Nel predetto modulo dovranno essere riportati i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) designazione del prodotto con precisazione:
della denominazione commerciale,
del corrispondente codice NC,
del Paese d'origine,
del Paese di provenienza;

c) prezzo CIF franco frontiera e quantitativo del prodotto;

d) data o date e luogo o luoghi previsti per l'importazione.

Il documento d'importazione verrà rilasciato con validità trimestrale.

Per quanto riguarda le importazioni di idrogenoortofosfato di diammonio originario della Jugoslavia gli operatori dovranno allegare al modulo «dichiarazione di importazione» la documentazione prevista dalla circolare 24 dicembre 1990, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1991.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

91A1391

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 28 febbraio 1991, n. 21.

Contributi dovuti dal 1° gennaio 1991 al Servizio sanitario nazionale sui trattamenti pensionistici. Art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle aziende e alle amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie centrali dello Stato

Ai servizi ed uffici di ragioneria delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato

Alle prefetture

Alle intendenze di finanza

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alle università degli studi

All'ente Ferrovie dello Stato

Ai provveditorati agli studi

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie regionali dello Stato

A tutti gli enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza

e, per conoscenza:

Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Alla Presidenza del Senato della Repubblica

Alla Presidenza della Camera dei deputati

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte costituzionale

Alla Corte dei conti

Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro

Alle presidenze enti regione

Alle ragionerie dette regioni

Ai commissari governativi stesse regioni

Alla Direzione generale Banca d'Italia

Alla Direzione generale E.N.P.A.S.

Alla Commissione nazionale per le società e la borsa

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

1. Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 1990, n. 407, con la quale vengono, fra l'altro, disposte alcune modifiche al regime contributivo del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, il comma 13 dell'art. 5 della predetta legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, i redditi di pensione di importo annuo lordo superiore a lire 18 milioni siano assoggettati, con le stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti, al contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ponendo a carico dei pensionati il relativo onere.

Per assicurare l'applicazione uniforme da parte degli enti interessati, si rende opportuno fornire di seguito alcuni criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo, della base imponibile con le correlate aliquote contributive, nonché delle modalità di accertamento, riscossione e versamento dei relativi contributi sanitari al bilancio dello Stato.

2. I soggetti sono individuati in coloro che conseguono nell'anno trattamenti di pensione di importo lordo superiore a L. 18.000.000, corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza per effetto di leggi, regolamenti e contratti o accordi collettivi di lavoro.

Nei casi in cui lo stesso soggetto benefici di più trattamenti pensionistici a carico dello stesso o più enti erogatori, la condizione di assoggettabilità va verificata in relazione al complesso dei trattamenti percepiti dallo stesso soggetto, cumulandone i relativi importi.

3. La base imponibile sulla quale applicare i contributi sanitari dovuti dai soggetti predetti è costituita dall'intero trattamento pensionistico lordo percepito dai medesimi, al netto delle eventuali somme per arretrati relativi ad anni precedenti. Questi ultimi importi concorreranno a formare la base imponibile degli anni a cui afferiscono.

L'espressione «trattamenti pensionistici» contenuta nella normativa in esame potrebbe indurre a ricomprendere nella base imponibile trattamenti che viceversa vanno esclusi: è il caso dei trattamenti pensionistici di guerra o altri trattamenti aventi analoga natura risarcitoria (rendite permanenti INAIL, ecc.).

Atteso che il sistema contributivo disegnato dall'art. 31 della legge n. 41/86 assume come imponibile il complesso dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne deriva che i trattamenti che non costituiscono imponibile ai fini IRPEF sono da escludere dalla contribuzione.

4. L'ammontare del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale deve essere determinato applicando alla predetta base imponibile le aliquote contributive nella stessa misura posta a carico dei lavoratori dipendenti dall'art. 31, commi 1 e 15, della legge n. 41/86, come modificato dall'art. 10 della legge n. 67/88 e dall'art. 5, comma 13, della legge n. 407/90.

Escluso, quindi, qualsiasi onere a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, gli enti interessati sono tenuti, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, ad applicare, a decorrere dal 1° gennaio 1991, sui trattamenti erogati il contributo sanitario nelle seguenti misure:

sullo scaglione imponibile fino a 40 milioni di lire annue 0,90%

sullo scaglione imponibile da L. 40.000.001 a 100.000.000 annue 0,40%

Nessuna contribuzione è dovuta sullo scaglione di reddito imponibile eccedente i 100.000.000 annui.

5. Considerato, peraltro, che l'assoggettamento a contribuzione, operando in presenza di trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a L. 18.000.000, potrebbe far sorgere difficoltà operative, si suggerisce di individuare il momento impositivo in quello della erogazione delle rate di pensione, compresa la quota di mensilità aggiuntive (tredicesima, etc.), se spettanti, quando esse rapportate ad anno superino il predetto importo di L. 18.000.000. Pertanto fino a quando il trattamento mensile lordo, rapportato ad anno, sia d'importo pari o inferiore al predetto importo nessuna ritenuta contributiva dovrà essere operata, mentre sui trattamenti pensionistici d'importo lordo superiore a L. 18.000.000 dovranno essere effettuate, sull'intero trattamento lordo corrisposto, le previste ritenute.

Ad esempio, nel caso più ricorrente di erogazione del trattamento pensionistico in tredici mensilità, la ritenuta contributiva, pari allo 0,90%, andrà operata sull'intero trattamento pensionistico qualora l'importo mensile lordo dello stesso sia compreso tra L. 1.384.615 (18.000.000:13) e L. 3.076.923 (40.000.000:13). Sulla quota eccedente l'importo di L. 3.076.923 e sino all'importo mensile lordo di L. 7.692.308 (100.000.000:13) la ritenuta contributiva deve essere applicata nella misura dello 0,40%.

6. In presenza di trattamenti pensionistici che decorrano in corso d'anno, per i quali non si è in grado di prevedere se il limite di L. 18.000.000 venga o meno superato, sembra opportuno differire al termine dell'anno l'accertamento della condizione di assoggettabilità, procedendo, se del caso, all'applicazione del contributo sull'intero importo corrisposto.

Relativamente ai trattamenti pensionistici che vengano a cessare o a ridursi in corso d'anno e sui quali sia stata operata la ritenuta contributiva, gli enti erogatori procederanno al rimborso delle ritenute nel caso in cui l'importo complessivo delle rate di pensione corrisposte sia inferiore a L. 18.000.000.

Atteso, poi, il vigente meccanismo di perequazione automatica, si rende necessario procedere alla rideterminazione delle ritenute contributive sugli importi effettivamente spettanti a seguito delle percentuali definitive degli indici di perequazione automatica.

7. Gli enti, allorché assoggettino a contribuzione i trattamenti erogati, sono tenuti a comunicare all'interessato la decorrenza della ritenuta con il relativo importo nonché il trattamento annuo lordo imponibile. Con la stessa comunicazione i predetti enti invitano l'interessato, qualora sia titolare di più trattamenti pensionistici per un

importo cumulato compreso nella fascia tra i 40 ed i 100 milioni annui ovvero superiore ai 100 milioni annui, ad inoltrare all'ente che eroga il trattamento di importo più elevato apposita istanza per chiedere che la ritenuta contributiva sulle rate di pensione periodicamente corrisposte sia effettuata da quest'ultimo tenendo conto dei trattamenti e delle relative ritenute operate dagli altri enti. Per consentire, l'effettuazione del necessario conguaglio contributivo sulla base dei trattamenti corrisposti nell'intero anno, gli enti rilasceranno apposita documentazione attestante i trattamenti corrisposti e le ritenute operate relative all'intero anno che dovrà essere prodotta, a cura dell'interessato, all'ente che eroga il trattamento di importo più elevato.

I soggetti che beneficino di trattamenti pensionistici corrisposti da più enti erogatori sono tenuti a presentare, per il corrente anno, una dichiarazione, secondo il modello allegato, a ciascun ente erogatore.

Ogni ente, avvalendosi della dichiarazione, ovvero dei dati comunque in suo possesso, verificherà la sussistenza delle condizioni per l'assoggettabilità del trattamento pensionistico alla contribuzione prevista.

8. Le modalità operative di cui al precedente punto 7 dovranno essere seguite in attesa che diventi pienamente operante il casellario centrale dei pensionati previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, di conversione del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352.

Tale ultima struttura impiantata e gestita dall'INPS, dovrà consentire, infatti:

di soddisfare l'esigenza di conoscere da parte di ciascun ente l'ammontare delle pensioni liquidate a carico di altri istituti, al fine di verificare se l'ammontare complessivo delle prestazioni percepite dal soggetto raggiunga i limiti reddituali stabiliti per l'applicazione della legge n. 407/90;

di eliminare le difficoltà gestionali derivanti dalla notevole quantità di certificazioni necessarie per l'applicazione della suddetta legge;

di aderire alla linea di tendenza che si va affermando in materia di rapporti tra gli uffici pubblici e gli utenti dei servizi, la quale trova espressione nella auspicata istituzione del cosiddetto «sportello unico».

Il casellario dei pensionati, tuttavia, non presenta allo stato un livello di aggiornamento tale da consentirne una immediata utilizzazione ai fini dell'applicazione della legge n. 407/90 in quanto molti enti gestori dei vari trattamenti pensionistici obbligatori, tenuti alla fornitura dei dati necessari all'impianto e alla gestione del casellario, non hanno adempiuto agli obblighi previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1388/71 e dalla legge n. 467/78.

Per la completa conoscenza della situazione pensionistica dei soggetti tenuti alla contribuzione prevista dalla legge n. 407/90 occorre, inoltre, che nel predetto casellario confluiscano anche le informazioni relative ai trattamenti pensionistici erogati in applicazione di regolamenti e contratti o accordi collettivi di lavoro.

Pertanto, per consentire la piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 1992, del casellario dei pensionati, si rende necessario che tutti gli enti indicati nel punto 2 della presente circolare forniscano in via telematica o a mezzo supporto magnetico, ovvero a mezzo supporto cartaceo per gli enti sprovvisti di sistemi informativi:

a) i dati necessari per l'impianto del casellario entro sei mesi dall'emanazione della presente circolare;

b) i dati concernenti i nuovi trattamenti pensionistici e quelli per i quali è intervenuta a qualsiasi titolo una variazione monetaria entro sessanta giorni dalla data di liquidazione delle prestazioni.

Il puntuale adempimento di quanto richiesto per la piena attuazione del casellario centrale dei pensionati si rende indispensabile atteso che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, dovranno essere seguite le seguenti modalità operative.

L'INPS — accertati in via automatica i casi di superamento del limite di lire 18 milioni annue per effetto del calcolo degli importi complessivamente spettanti a ciascun pensionato — comunicherà con immediatezza a tutti gli enti interessati le situazioni pensionistiche sulle quali deve essere trattenuto il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, indicando l'aliquota da applicare da parte di ciascun ente, da conguagliare eventualmente in caso di variazione di importo intervenuta in corso d'anno.

Inoltre, nei casi in cui, a consuntivo, il trattamento pensionistico complessivamente erogato risulti compreso tra i 40 e i 100 milioni o superiore ai 100 milioni di lire annue, l'INPS provvederà a fornire all'ente che ha erogato il trattamento di importo più elevato, gli elementi conoscitivi necessari ai fini del rimborso d'ufficio delle somme trattenute in eccedenza.

9. Le somme riscosse a titolo di contribuzione sanitaria sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti diversi dalle amministrazioni dello Stato devono essere versate all'INPS con le stesse scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti. Dette somme devono essere versate dall'INPS al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342, art. 17 (di nuova istituzione) entro il bimestre successivo al mese di versamento all'INPS.

Le ritenute operate direttamente dall'INPS sui trattamenti dallo stesso corrisposti devono essere versate al predetto capo X, cap. 3342, art. 17 del bilancio dello Stato entro la fine del bimestre successivo a quello di ciascuna rata di pensione.

Con le modalità previste dalle vigenti disposizioni contabili, le amministrazioni dello Stato entro il mese successivo a quello d'erogazione delle rate di pensione devono versare i contributi trattenuti al bilancio dello Stato, capo X, cap. 3342, art. 17.

Si confida nella puntuale e tempestiva applicazione delle istruzioni impartite.

Il Ministro: CARLI

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SULLE PENSIONI (ART. 5, COMMA 13, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 407).

Al ______________________________

____

____

IL SOTTOSCRITTO ____________________ NATO IL ________ A ____________

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

dichiara di essere titolare delle seguenti pensioni:

- pensione n. __________ cat. ______ decorrenza ______

Ente erogatore __________ importo annuo lordo 199__ lire ____________

- pensione n. __________ cat. ______ decorrenza ______

Ente erogatore __________ importo annuo lordo 199__ lire ____________

- pensione n. __________ cat. ______ decorrenza ______

Ente erogatore __________ importo annuo lordo 199__ lire ____________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dalla legge per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti con la presente dichiarazione sono completi e veritieri.

DATA ______________ FIRMA DEL PENSIONATO ____________________

INDIRIZZO ______________ C.A.P. ______ COMUNE ________ PROV. ____

Non devono essere dichiarati i trattamenti pensionistici esenti dall'IRPEF (esempio: pensioni di guerra, rendite permanenti INAIL, pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio militare di leva, pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali).

AVVERTENZA

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA SOLTANTO DAI TITOLARI DI PIU' TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI DA ENTI DIVERSI.

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA A CIASCUNO DEGLI ENTI EROGATORI.

91A1341

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 53

Corso dei cambi del 15 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1183,200	1183,200	1183,20	1183,200	1183.200	1183.200	1183.200	1183,200	1183.200	—
E.C.U.	1533,650	1533,650	1534 —	1533,650	1533,650	1533,650	1533,750	1533,650	1533.650	—
Marco tedesco	746,710	746,710	746,50	746,710	746,710	746,710	746,720	746,710	746,710	—
Franco francese	219,090	219,090	219 —	219,090	219,090	219,090	219,100	219,090	219,090	—
Lira sterlina	2186,350	2186,350	2188 —	2186,350	2186.350	2186,350	2185,450	2186,350	2186.350	—
Fiorino olandese	662,470	662,470	662,75	662,470	662,470	662,470	662.490	662,470	662,470	—
Franco belga	36,236	36,236	36,25	36,236	36.236	36,236	36,235	36,236	36,236	—
Peseta spagnola	11,987	11,987	11,980	11,987	11,987	11.987	11.985	11,987	11,987	-
Corona danese	194,420	194,420	194,50	194,420	194,420	194,420	194,430	194,420	194,420	·
Lira irlandese	1987,700	1987,700	1990 —	1987,700	1987,700	1987,700	1987,700	1987.700	1987,700	-
Dracma greca	6,928	6,928	6,94	6,928	6.928	6.928	6.930	6,928	6,928	-
Escudo portoghese	8,562	8,562	8.60	8.562	8.562	8.562	8.566	8,562	8.562	—
Dollaro canadese	1026.500	1026,500	1026 —	1026.500	1026.500	1026.500	1026.500	1026.500	1026.500	—
Yen giapponese	8,680	8,680	8.680	8.680	8.680	8.680	8.681	8,680	8.680	—
Franco svizzero	860.790	860,790	860,75	860.790	860.790	860.790	860,800	860.790	860,790	—
Scellino austriaco	106,140	106,140	106,10	106,140	106,140	106.140	106.138	106,140	106.140	—
Corona norvegese	191,080	191.080	191 -	191,080	191.080	191,080	191.080	191.080	191,080	—
Corona svedese	202,910	202,910	202,50	202,910	202,910	202,910	202.850	202,910	202,910	—
Marco finlandese	311,400	311,400	311 —	311.400	311.400	311,400	311,300	311,400	311,400	—
Dollaro australiano	914,700	914,700	911 —	914,700	914,700	914,700	914 —	914,700	914,700	—

91M15031

MINISTERO DELL'INTERNO

99° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90 e n. 18/91 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 6801 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. TARGET F 300
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6802 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «DANIELE TINCANI» MOD. SNIPER R 700 SA
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DELLA DITTA «DANIELE TINCANI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6803 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER
Calibro: MM 6,5 JDJ
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 317
Lunghezza dell'arma: MM 400
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri 221 Remington - 309 JDJ - 375 JDJ - 416 JDJ lunghe mm 355 e cal. 300 Savage lunga mm 317.

N 6804 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER
Calibro: MM 6,5 JDJ
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 355
Lunghezza dell'arma: MM 445
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri 45-70, 221 Remington, 309 JDJ, 375 JDJ lunghe mm 355 e cal. 444 Marlin lunga mm 317.

N 6805 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo PISTOLA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER (CON BINDELLA)
Calibro. MM 9,3
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 317
Lunghezza dell'arma: MM 400
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore. VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri mm 7 TCU, 223 Remington, 309 JDJ, 375 JDJ lunghe mm 355 e cal 45-70 lunga mm 317.

N 6806 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma

Tipo. PISTOLA
Denominazione «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER
Calibro. 45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne. MM 317
Lunghezza dell'arma: MM 400
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri mm 6,5 JDJ, 35 Remington, 223 Remington, 375 JDJ lunghe mm 355 e cal 30-30 Winchester lunga mm 254.

N. 6807 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOIA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER
Calibro: 45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 355
Lunghezza dell'arma: MM 445
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore. VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri mm 6,5 JDJ, 17 Remington, 309 JDJ, 375 JDJ lunghe mm 355 e cal. 35 Remington lunga mm 317.

N. 6808 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER (CON BINDELLA)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 355
Lunghezza dell'arma: MM 445
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri mm 6,5 JDJ, 375 JDJ, 416 JDJ, 444 Marlin lunghe mm 355 e cal. 45-70 lunga mm 317.

N. 6809 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER
Calibro: 309 JDJ
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 355
Lunghezza dell'arma: MM 445
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri 35 Remington, 17 Remington, 45-70, 223 Remington e 375 JDJ lunghe mm 355.

N. 6810 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER
Calibro: 375 JDJ
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 317
Lunghezza dell'arma: MM 400
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri 223 Remington, 309 JDJ lunghe mm 355 e cal. mm 6,5 JDJ, 45-70, 416 JDJ lunghe mm 317.

N. 6811 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SSK INDUSTRIES» MOD. HUNTER
Calibro: 375 JDJ
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 355
Lunghezza dell'arma: MM 445
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri mm 6,5 JDJ, 30-30 Winchester, 45-70, 221 Remington, 309 JDJ lunghe mm 355.

N **6812** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «SSK INDUSTRIES» MOD HUNTER
Calibro 416 JDJ
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 317
Lunghezza dell'arma MM 400
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO»
Classe cui è stata assegnata l'arma. C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri mm 6.5 JDJ, 221 Remington, 375 JDJ lunghe mm 355 e cal 45 Winchester Magnum lunga mm 254 e cal. mm 30-30 Winchester lunga mm 317

N **6813** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 7 febbraio 1991*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «SSK INDUSTRIES» MOD HUNTER
Calibro 416 JDJ
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne MM 355
Lunghezza dell'arma MM 445
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta. U S A
Stato o Stati da cui è importata U.S A
Presentatore VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO»
Classe cui è stata assegnata l'arma. C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei calibri mm 6.5 JDJ, 45-70, 309 JDJ, 375 JDJ lunghe mm 355 e calibro 221 Remington lunga mm 317.

N **6814** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione «JOSEF JUST» MOD HOLLAND & HOLLAND
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma MM 1080
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. C 5

N **6815** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «JOSEF JUST» MOD. HOLLAND & HOLLAND
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6816** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «JOSEF JUST» MOD HOLLAND & HOLLAND
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore –
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati in cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6817** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD HOLLAND & HOLLAND
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore –
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta AUSTRIA
Stato o Stati in cui è importata: AUSTRIA
Presentatore CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6818** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD HOLLAND & HOLLAND
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati in cui è importata: AUSTRIA
Presentatore CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6819** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE EXPRESS
Denominazione «JOSEF JUST» MOD 60
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne. MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6820 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 60
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6821 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 60
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6822 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 60
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6823 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 60
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6824** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 33
Calibro: 12/6.5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6825** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 33
Calibro: 16/6.5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6826** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 33
Calibro: 20/6.5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6827** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 54 AN
Calibro: 12/6.5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6828** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 54 AN
Calibro: 12/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 640
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6829** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 54 AN
Calibro: 16/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6830** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 54 AN
Calibro: 16/6,5 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 640
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6831** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720/C/85 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETA ARMI BRESCIANE» MOD. MAUSER HSC-S.A.B. RENATO GAMBA
Calibro: MM 9 CORTO (380 ACP)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 85
Lunghezza dell'arma: MM 160
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA SU LICENZA MAUSER
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6832 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. PLUS
Calibro: 12/12/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: da MM 1050 a MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6833 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPH - L
Calibro: 20/20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: da MM 970 a MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6834 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627/C/79 in data 7 febbraio 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. TRUMPH - L
Calibro: 20/20/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA E UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: da MM 970 a MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS».
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

RETTIFICHE

Alla nota relativa al numero di Catalogo 6463 pubblicata nel 98° aggiornamento (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991), dove è scritto: Mod. GOVERNMENT 380 MK IV SERIES 80 BLUE, leggasi: Mod. GOVERNMENT 380 MK IV SERIES 80 INOX. Dove è scritto: Mod. GOVERNMENT 380 MK IV SERIES 80 INOX, leggasi: Mod. GOVERNMENT 380 MK IV SERIES 80 BLUE.

Alla nota relativa al numero di Catalogo 6578 pubblicata nel 98° aggiornamento (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991), dove è scritto: Mod. 380 MUSTANG BLUE, leggasi: Mod. 380 MUSTANG INOX. Dove è scritto: Mod. 380 MUSTANG INOX, leggasi: Mod. 380 MUSTANG BLUE.

Alla nota relativa al numero di Catalogo 6579 pubblicata nel 98° aggiornamento (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991), dove è scritto: Mod. 380 MUSTANG PLUS II BLUE, leggasi: Mod. 380 MUSTANG PLUS II INOX. Dove è scritto: Mod. 380 MUSTANG PLUS II INOX, leggasi: Mod. 380 MUSTANG PLUS II BLUE.

Al n. 5955 del Catalogo dove è scritto: Calibro: MM 7,63 MAUSER, leggasi: Calibro: MM 7,65 BORCHARDT; dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 165, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 190; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 280, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM 350.

Al n. 6647 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 480, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 480, CON COMPENSATORE MM 650.

Al n. 5897 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 480, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 480, CON COMPENSATORE MM 650.

Al n. 4856 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «SHERIDAN» Mod. Pneumatic Blue e Silver Streak, leggasi: Denominazione: «SHERIDAN PRODUCTS» Mod. Pneumatic Blue e Silver Streak.

91A1334

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza (sede di Foggia):
diritto del lavoro.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Ravenna):
diritto e legislazione dell'ambiente.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica fisica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese):
odontostomatologia;
chimica applicata alle scienze biomediche;
microbiologia;
genetica medica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:
fisiologia degli animali in produzione zootecnica.

Facoltà di medicina veterinaria:
istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
etologia.

LIBERA UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Facoltà di economia e commercio:
diritto amministrativo;
matematica finanziaria;
economia e politica del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1346

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
statistica (corso avanzato).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
onde elettromagnetiche.

Facoltà di chimica industriale:
fisica sperimentale.

Facoltà di lettere e filosofia:
storia moderna.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
algebra;
misure elettriche;
storia dell'architettura;
tecnologie metallurgiche;
impianti meccanici.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
terapia intensiva;
otorinolaringoiatria.

Facoltà di ingegneria:
costruzioni di macchine.

Facoltà di farmacia:
chimica delle sostanze naturali.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
calcolo delle probabilità.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
teoria della traslazione dei tributi.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
demografia;
geometria analitica;
economia politica.

Facoltà di magistero:
psicologia fisiologica (corso progredito);
storia dell'arte medioevale;
storia dell'Oriente europeo;
sociologia;
igiene;
storia del Mezzogiorno.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
optoelettronica;
compilatori e sistemi operativi;
progammazione dei calcolatori elettronici;
fisica I;
geometria I;
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica I;
geometria I.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di economia e commercio:
economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1347

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1989, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale n. 2570 del 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1991, registro n. 1, foglio n. 347, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto del 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1989 è stato stabilito in + 10,545.

91A1372

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 4ª Distilla che avrà luogo a Verona dal 5 aprile 1991 al 10 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 25° Vinitaly che avrà luogo a Verona dal 5 aprile 1991 al 10 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone del complemento d'arredo che avrà luogo a Milano dal 12 aprile 1991 al 17 aprile 1991.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 16ª Herbora che avrà luogo a Verona dal 3 maggio 1991 al 6 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 3° Tecnomico che avrà luogo a Verona dal 3 maggio 1991 al 6 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'11° Euroforesta che avrà luogo a Verona dal 3 maggio 1991 al 6 maggio 1991.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 18° Eurocarne che avrà luogo a Verona dal 22 maggio 1991 al 26 maggio 1991.

91A1354

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione alla fondazione «Famiglia Rausing», in Roma ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 248, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione «Famiglia Rausing», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 1.000.000.000 disposta in suo favore dalle società Tetra Pak carta S.p.a., Cartotecnica pontina S.a.s. di L. Ohlsson e C., Emilcarta S.p.a. e Tetra Pak italiana S.p.a.

91A1349

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione dimore storiche italiane, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 247, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato il relativo statuto dell'Associazione dimore storiche italiane, con sede in Roma.

91A1350

Modificazioni allo statuto dell'Accademia delle scienze, in Ferrara

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 250, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, è stata approvata la modifica degli articoli 7, 18, 24 e 25 del vigente statuto dell'Accademia delle scienze, con sede in Ferrara.

91A1351

Autorizzazione alla fondazione «De Claricini Dornpacher», in Bottenicco di Moimacco, ad acquistare e a permutare alcuni immobili.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1991, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 249, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione «De Claricini Dornpacher», con sede in Bottenicco di Moimacco (Udine), è stata autorizzata ad effettuare le operazioni di acquisto e di permuta di alcuni terreni.

91A1352

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Milano e Roma nell'ultima settimana di gennaio 1991, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettina di posteriore . . . . L./kg 14.740
punta di petto senz'osso . . . . » 7.680

91A1371

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 2 aprile 1991 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1991:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 308 titoli di L. 50.000
» 1.080 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 555.400.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 1.441 titoli di L. 50.000
» 1.116 titoli di » 500.000
» 642 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.272.050.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 121 titoli di L. 50.000
» 33 titoli di » 500.000
» 503 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 525.550.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 264 titoli di L. 50.000
» 226 titoli di » 500.000
» 314 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 440.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 131 titoli di L. 50.000
» 66 titoli di » 500.000
» 158 titoli di » 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 312.550.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli di L. 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000
» 28 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 173.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 33 titoli di L. 500.000
» 27 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 151.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 29.000.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 241 titoli di L. 50.000
» 133 titoli di » 500.000
» 332 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 410.550.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 957 titoli di L. 50.000
» 522 titoli di » 500.000
» 612 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 920.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 474 titoli di L. 50.000
» 220 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
» 36 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 460.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 40 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 73 titoli di » 1.000.000
» 145 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 810.000.000.

3) 6% SERIE SPECIALE A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 435 titoli di L. 50.000
» 291 titoli di » 250.000
» 536 titoli di » 500.000
» 1.450 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.812.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 129 titoli di L. 50.000
» 42 titoli di » 500.000
» 49 titoli di » 1.000.000
» 61 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 381.450.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 222 titoli di L. 50.000
» 289 titoli di » 500.000
» 553 titoli di » 1.000.000
» 197 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.693.600.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.922 titoli di L. 50.000
» 1.486 titoli di » 500.000
» 1.436 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.290.100.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 140.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 967 titoli di L. 50.000
» 283 titoli di » 500.000
» 308 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 502.850.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.734 titoli di L. 50.000
» 1.102 titoli di » 500.000
» 873 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.530.700.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 261 titoli di L. 50.000
» 272 titoli di » 500.000
» 165 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 314.050.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 661 titoli di L. 50.000
» 584 titoli di » 500.000
» 385 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 710.050.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 479 titoli di L. 50.000
» 464 titoli di » 500.000
» 479 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 734.950.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 655 titoli di L. 50.000
» 927 titoli di » 500.000
» 698 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.194.250.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 696 titoli di L. 50.000
» 613 titoli di » 500.000
» 355 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 696.300.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 428 titoli di L. 50.000
» 486 titoli di » 500.000
» 636 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 900.400.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di

n. 621 titoli di L. 50.000
» 835 titoli di » 500.000
» 645 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.093.550.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 91 titoli di L. 50.000
» 219 titoli di » 500.000
» 144 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 258.050.000.

5) 7% SERIE SPECIALE A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 24 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.240.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 500.000
» 430 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 463.000.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 410 titoli di L. 50.000
» 284 titoli di » 500.000
» 267 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 429.500.000;

Emissione seconda

Estrazione a sorte di:

n 42 titoli di L 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 42 000 000,

Emissione terza.

Estrazione a sorte di.

n. 607 titoli di L. 50 000
» 1 212 titoli di » 500.000
» 1.142 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.778.350.000,

Emissione quarta·

Estrazione a sorte di:

n. 341 titoli di L. 50.000
» 264 titoli di » 500.000
» 435 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 584 050 000,

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 402 titoli di L. 100.000
» 327 titoli di » 500.000
» 416 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 619 700 000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di.

n 458 titoli di L. 100 000
» 878 titoli di » 500.000
» 1 424 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 1.908 800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n 247 titoli di L. 100 000
» 512 titoli di » 500 000
» 1.075 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.355.700.000;

Emissione ottava·

Estrazione a sorte di:

n 357 titoli di L. 100 000
» 787 titoli di » 500.000
» 2 173 titoli di » 1.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 602 200 000

8) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974·

Estrazione a sorte di:

n 152 titoli di L. 100 000
» 284 titoli di » 500 000
» 2 952 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L 3 109 200.000,

Emissione 1975

Estrazione a sorte di:

n 129 titoli di L. 100 000
» 409 titoli di » 500 000
» 5 058 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 5.275.400.000;

Emissione 1976

Estrazione a sorte di:

n 1 titoli di L 100 000
» 11 titoli di » 500.000
» 220 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L 225.600 000.

9) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975·

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 54.700.000;

Emissione 1976

Estrazione a sorte di

n. 29 titoli di L 100.000
» 112 titoli di » 500 000
» 1.811 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1 869.900 000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 500 000
» 894 titoli di » 1 000.000
» 156 titoli di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.681.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 100.000
» 24 titoli di » 500 000
» 4 028 titoli di » 1.000 000
» 584 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 6.961.400 000;

Emissione 1979

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 500 000
» 2 124 titoli di » 1 000 000
» 401 titoli di » 5 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4 131 500.000.

11) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE.

Emissione 1977

Estrazione a sorte di:

n. 39 titoli di L. 100.000
» 114 titoli di » 500.000
» 1 318 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.378.900.000.

12) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 427 titoli di L. 1.000.000
» 55 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 702.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 919 titoli di L. 1.000.000
» 217 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.004.000.000.

13) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 348 titoli di L. 1.000.000
» 50 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 598.000.000;

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 849 titoli di L. 1.000.000
» 339 titoli di » 5.000.000
» 219 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.734.000.000.

14) 16,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 96 titoli di L. 1.000.000
» 231 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.251.000.000.

15) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 473 titoli di L. 1.000.000
» 309 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.018.000.000.

16) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 735 titoli di L. 1.000.000
» 1.260 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.035.000.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 439 titoli di L. 1.000.000
» 493 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.904.000.000.

Emissione 1983, 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 243.000.000.

18) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 225 titoli di L. 1.000.000
» 425 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.350.000.000;

Emissione II 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 585 titoli di L. 1.000.000
» 975 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.460.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 480 titoli di L. 1.000.000
» 840 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.680.000.000.

19) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 561 titoli di L. 1.000.000
» 431 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.716.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 269 titoli di L. 1.000.000
» 223 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.384.000.000;

Emissione 1983, 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 81.000.000.

20) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 455 titoli di L. 1.000.000
» 186 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.385.000.000.

Totale generale L. 97.570.550.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

91A1337

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 1991).

All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel testo dell'art 2503 del codice civile, primo comma, così come introdotto dal predetto art. 10, comma 1, dove è scritto «.. salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori *anteriore* agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-*bis*, .. », leggasi: «.. salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori *anteriori* agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-*bis*, . »

91A1378

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 22 gennaio 1991 concernente: «Determinazione della media pro-capite dei contributi ordinari e perequativi attribuiti alle province per l'anno 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 1991).

Al sesto comma delle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pag. 8, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «... perché tale fondo è distribuito dopo che le relative somme *da* affluite al bilancio dello Stato,», si legga: «.. perché tale fondo è distribuito dopo che le relative somme *sono* affluite al bilancio dello Stato;».

91A1357

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200